



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

Provincia di Pescara

CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI.

Art. 1 NORME DI APPALTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto di cui al presente capitolato sono regolati:

- dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di appalti e servizi, in particolare dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- dal D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo ancora in vigore;
- dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si richiamano in particolar modo, senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- D.M. 23 luglio 2009 - "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE";
- Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori - "Direttiva Ascensori";
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo, del 17 maggio 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE - "Direttiva Macchine";
- norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici";
- norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici";
- norma UNI EN 81/3 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Montacarichi elettrici e idraulici";
- norma UNI 10411/1 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti";
- norma UNI 10411/2 - "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti";
- norma UNI EN 13015 - "Manutenzione degli ascensori e scale mobili";
- norma UNI EN 81-80 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci";
- norma UNI EN 81.70 - "accessibilità per disabili";
- D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici" per le parti ancora applicabili;
- D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l'esecuzione della L. 24-10-1942, n.1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;

- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per la parti ancora applicabili;
- D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- D.M. 14 giugno 1987 - n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
- D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.M. 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
- Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46/90 - "Norme per la sicurezza degli impianti" per le parti ancora applicabili;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - "Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.M. 16 gennaio 2006 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80";
- D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione art. 1 della legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico sulla Sicurezza) e seguenti modificazioni;
- prescrizioni e raccomandazioni del locale comando dei Vigili del Fuoco;
- prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente erogatore dell'Energia Elettrica;
- prescrizioni e raccomandazioni della competente ASL e INAIL ex ISPESL;
- prescrizioni e raccomandazioni dell'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.

Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche.

L'elenco sopra riportato è a titolo indicativo e non esaustivo. La Ditta Appaltatrice è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno. Per gli impianti servoscala inclusi nel Contratto di manutenzione, si intendono valide solo le normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Capitolato.

Costituisce specifica responsabilità della Ditta Appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente segnalata al Comune.

Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di manutenzione integrale di 13 impianti di cui n.6 ascensori, n. 5 piattaforme elevatrici e n. 2 montascale installati negli edifici di proprietà del comune di Città Sant'Angelo e riportati nella tabella allegata in calce al presente capitolato. All'atto della consegna del servizio si procederà alla verifica del numero effettivo degli impianti, ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara per 24 mesi è pari a € 12.000,00, di cui € 11.400,00 per il servizio soggetti a ribasso ed € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. L'IVA al 22% è pari a € 2.640,00; il totale complessivo è € 14.640,00 IVA compresa.

La procedura di affidamento sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. La procedura è aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara. Le offerte saranno valutate secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti.

Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta della Ditta aggiudicataria.

Il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo di tutti gli oneri di cui ai successivi articoli 5 e 13.

Art. 4 DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data di effettivo affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria. La data di avvio sarà formalizzata con apposito verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.

Non è previsto il rinnovo del contratto. Eventuali modifiche o variazioni contrattuali potranno essere disposte esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 5 DESIGNAZIONE DEGLI ONERI DEL SERVIZIO

Il servizio, prestato dovrà essere tale da garantire costantemente la funzionalità degli impianti, riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali, e comunque, a cause non imputabili alla manutenzione.

A tale scopo l'Appaltatore dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale, abilitato ai sensi del DPR 162/99, aggiornato con Il decreto 10 gennaio 2017, n. 23, al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento del personale addetto per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti difettose ed allo scopo anche di prevenire eventuali anomalie.

In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere, con le cadenze previste dal presente capitolato, a:

- controllare periodicamente lo stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, motore del freno, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a pistone;
- verificare lo stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del grado di isolamento;
- controllare periodicamente lo stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi alla integrità conservativa degli impianti;

- verificare nei vani corsa le funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, le funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative apparecchiature per l'arresto di cabina in caso di eccesso di velocità, le carrucole di rinvio, cilindri ed i pistoni negli impianti oleodinamici;
- verificare l'eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori;
- controllare ai piani lo stato delle botoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento delle stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura e di apertura delle stesse, serrature e contro serrature, dispositivi di richiusura automatica;
- verificare nelle cabine le botoniere, le segnalazioni luminose, le cellule fotoelettriche, i chiudiporta automatici, i contatti delle porte, le apparecchiature di sicurezza, i pattini, le sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, l'integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa.

I sopracitati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:

1) controlli trimestrali

- controllo segnaletica ai piani; controllo e pulizia dispositivo fotocellula e eventuale costola mobile;
- controllo funzionamento del pulsante d'arresto "ALT";
- controllo funzionamento pavimento mobile;
- controllo funzionamento del freno;
- controllo funzionamento dei vari dispositivi sul quadro di manovra;
- controllo efficienza delle sicurezze elettriche, fusibili, salvamotore termico, differenziali;
- controllo funzionamento apparecchio di blocco cabina con relativi leveraggi;
- controllo e registrazione dispositivi di blocco porte piani, contatti di sicurezza, motorino porte;
- controllo e registrazione contatti di sicurezza porte cabina;
- registrare cartellino locale argano;
- controllo del pistone (escluso quelli interrati), cilindro, tubazioni rigide di mandata, con relative guarnizioni e valvole;
- verifica e registrazione del livello della fermata al piano;
- verifica e mantenimento dei segni indicatori di cabina al piano sulle funi;
- pulizia e lubrificazione di tutti gli organi di trazione e fornitura di lubrificanti, grasso, pezzate e quant'altro necessario;
- pulizia e lubrificazione di tutti gli organi meccanici quali: argano, guide, sospensioni di piano, operatore pone, soglie di piano e cabina, ecc.;
- verifica del corretto allineamento delle guide di cabina e del contrappeso;
- verifica, negli impianti oleodinamici, del livello dell'olio presente nella centralina, dei valori di pressione di esercizio e massima, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio nel circuito idraulico;
- verifica del funzionamento del sistema di discesa di emergenza in caso di mancanza di tensione, ove esistente;
- prova della valvola di blocco per gli impianti oleodinamici;
- verifica del funzionamento dell'impianto di allarme;
- verifica del funzionamento dell'impianto bidirezionale e citofonico (se presente);
- verifica agibilità al locale macchine;
- verifica della presenza della targa di immatricolazione in cabina, della documentazione tecnica nonché di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in locale macchine (cartellonistica, lampada portatile, schemi elettrici, ecc.);
- verifica del regolare funzionamento di eventuali dispositivi di riscaldamento/raffreddamento presenti in locale macchine;

Ogni altra attività eventualmente necessaria a richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto a rendere l'impianto efficiente in condizioni di totale sicurezza.

2) controlli semestrali:

- verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dal DPR 162/99;
- verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- verifica accurata dello stato di conservazione delle funi, delle catene e dei loro attacchi;
- verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra;
- verifica del regolare funzionamento degli interruttori differenziali;
- annotazione dei risultati delle verifiche effettuate sul libretto di manutenzione dell'impianto nei termini previsti dal D.P.R. 162/99, aggiornato con Il decreto 10 gennaio 2017, n. 23.

Si precisa che il canone comprende tutti gli oneri di mano d'opera, materiali ed altri relativi alle seguenti prestazioni che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pulizia e lubrificazione delle parti con fornitura dei lubrificanti, del grasso e del pezzame;
- intervento, su chiamata, di personale specializzato, e comunque entro i termini previsti nel presente capitolato, per ovviare ad eventuali improvvise interruzioni del servizio;
- sostituzione dei corpi illuminanti in cabina e nel vano (lampade) e segnalazioni luminose;
- rabbocco di modiche quantità d'olio idraulico dovuto al normale funzionamento.

Per quanto concerne la manutenzione dei montascale sono previste le seguenti attività e frequenze (ove presenti):

- pulizia e lubrificazione pantografo di sollevamento e relative parti elementari – cadenza interventi mesi 6;
- verifica controllo corretto funzionamento pantografo di sollevamento e relative parti elementari - cadenza verifica mesi 2;
- pulizia e lubrificazione guide di scorrimento - cadenza interventi mesi 6;
- verifica controllo corretto funzionamento guide di scorrimento - cadenza verifica mesi 2;
- controllo allineamento e movimento della pedana/sedile - cadenza verifica mesi 6;
- pulizia e lubrificazione attacchi al pavimento ed eventuali corrimano- cadenza interventi mesi 6;
- verifica corretto funzionamento attacchi al pavimento ed eventuali corrimano - cadenza verifica mesi 6;
- pulizia e lubrificazione sensori e/o contatti di fine corsa - cadenza interventi mesi 6;
- verifica corretto funzionamento sensori e/o contatti di fine corsa - cadenza verifica mesi 6;
- verifica funzionamento eventuale telecomando - cadenza verifica mesi 6;
- prova dei dispositivi di sicurezza - cadenza verifica mesi 6;

In occasione del pagamento della rata di canone la ditta manutentrice dovrà presentare, allegata alla fattura, una relazione contenente gli interventi di manutenzione più significativi effettuati nel semestre precedente.

Nel caso in cui sia redatto un verbale negativo da parte dell'Ente preposto alla verifica periodica degli impianti ascensori, la ditta manutentrice dovrà provvedere all'immediato fermo dell'ascensore, rimanendo a suo carico qualsiasi responsabilità conseguente ad un'eventuale continuazione del servizio.

La ditta si obbliga a garantire l'intervento su chiamata al proprio call-center, attivo 24 ore su 24 - di personale specializzato per ovviare ad eventuali, improvvise interruzioni del servizio, entro quattro ore dalla chiamata stessa, oltre che durante l'orario normale di lavoro, anche nella giornata di sabato, che si considera giornata lavorativa a tutti gli effetti. In caso di urgenza, a tutela dell'incolumità delle persone, l'intervento dovrà essere effettuato entro 2 ore.

Art. 6 OPERE ESCLUSE DAL SERVIZIO

Sono escluse dal servizio le seguenti opere:

- le riparazioni e/o le sostituzioni derivanti da cause di forza maggiore, da atti vandalici e da qualsiasi altra causa estranea al normale uso dell'impianto;
- le modifiche od aggiunte di qualsiasi natura richieste dalla stazione appaltante o imposte dalla legge;
- le riparazioni alle strutture murarie connesse con l'impianto;
- le riparazioni e/o sostituzioni delle pareti o protezioni del vano corsa, delle porte esterne e dei solai locale macchina;
- l'eliminazione acqua dalla fossa, pannelli, telai, imbotti e soglie delle porte di piano.

Art. 7 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del servizio avrà inizio dalla data di effettivo affidamento e avvio dell'esecuzione, formalizzata con apposito verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione e sottoscritto dalla ditta aggiudicataria. Dalla data del suindicato verbale inizierà il servizio di manutenzione, secondo le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore dell'esecuzione.

Si applica la normativa di cui all'art. 302 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. qualora l'avvio della esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto ai termini prescritti, per fatto o colpa dell'Ente.

Art. 8 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente, la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del contratto prima della stipula, dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace. In tal caso la ditta aggiudicataria è tenuta a dare immediato corso al servizio, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

In caso di mancata stipulazione del contratto, la Ditta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito.

Art. 9 PAGAMENTI DEL SERVIZIO

I pagamenti in acconto del corrispettivo saranno liquidati, salvo eventuali detrazioni dovute ad inadempienze, in otto rate trimestrali posticipate, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, nonché previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed emissione di regolare fattura.

È facoltà della Ditta appaltatrice presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

La Stazione appaltante si riserva trenta giorni per il pagamento delle fatture a decorrere dal giorno dell'acquisizione in atti delle stesse. In caso di ritardato pagamento si applica la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2002.

Art. 10 ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Per la revisione dei prezzi si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e le clausole di revisione previste dalla documentazione contrattuale.

Art. 11 INTERVENTI NON INCLUSI NEL SERVIZIO

La Ditta s'impegna a sostituire o riparare le parti d'impianto inefficienti o tali da non consentire il corretto funzionamento dell'impianto, anche se tale intervento non è compreso nel servizio oggetto del presente contratto, rientrando tra le opere escluse dal servizio, ai sensi del precedente art. 6. In tal caso la ditta, accertatasi che la riparazione o sostituzione si rende necessaria, segnalerà, in tempi brevissimi, tale situazione all'Amministrazione specificando il tipo di guasto, le cause che lo hanno determinato ed il costo necessario per la riparazione.

Art. 12 VISITE PERIODICHE

La ditta si obbliga a prestare la propria assistenza tecnica durante la visita periodica che l'Ente preposto al controllo degli impianti effettuerà per verificare la regolarità del funzionamento degli stessi e l'osservanza delle norme che ne disciplinano l'esercizio. La Ditta è tenuta ad esibire tempestivamente all'Amministrazione il verbale d'ispezione.

Art. 13 VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI IMPIANTI ASCENSORE

Qualora nel corso della durata del contratto, per effetto dell'ultimazione e consegna di nuovi impianti o per l'eliminazione di altri, il numero degli ascensori dovesse aumentare o diminuire, la ditta appaltatrice s'impegna a svolgere le operazioni indicate nel presente capitolato per le variazioni apportate e non avrà nulla da eccepire per tali variazioni. Il compenso per la gestione dei nuovi impianti sarà ricavato per comparazione con gli altri già previsti in contratto (corsa, fermate ecc.). In caso di messa in fuori uso di uno degli impianti previsti in appalto si procederà all'eliminazione della relativa voce di costo prevista in contratto (espressa in dodicesimi).

Art. 14 SOSPENSIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi previsti dall'art. 121, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Fuori dai casi previsti al comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 15 TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio di manutenzione che forma oggetto del presente capitolato, la Ditta si obbliga ad osservare tutte le norme, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. Deve altresì applicare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore stipulate dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle organizzazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare i contratti suddetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Qualora, per il pagamento in acconto del corrispettivo, per l'emissione del certificato di regolare esecuzione e per la verifica di conformità il responsabile della corretta esecuzione del contratto acquisisca

il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, il medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante il documento unico di regolarità contributiva, sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 16 DANNI AI MATERIALI, ALLE PERSONE ED ALLE COSE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, anche involontariamente, che per fatto proprio, dei suoi agenti ed operai, fosse arrecato al materiale comunque appartenente al Comune, alle cose ed alle proprietà private, nonché alle persone.

Dei danni riguardanti il materiale appartenente alla Stazione appaltante, risponderà assumendone a suo carico il restauro e le sostituzioni, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento.

Per i danni comunque arrecati alle cose od a proprietà private, nonché alle persone, la Ditta assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, restando esonerata la Stazione appaltante da ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio.

Sono espressamente esclusi dalla responsabilità della Ditta i disservizi ed i danni causati da terzi o dagli utenti per cattivo uso o manomissione dell'impianto, nonché i disservizi ed i danni derivanti da infiltrazione d'acqua, incendi, anomalie nell'erogazione dell'energia elettrica di F.M., nonché quelli derivanti da causa di forza maggiore, comunque, al di fuori del controllo della Ditta.

Art. 17 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico alla Ditta appaltatrice compresa quella per danni cagionati al patrimonio immobiliare del Comune nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.

La ditta affidataria è responsabile per danni cagionati a terzi, in proprio o tramite il proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento del servizio.

La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che la ditta appaltatrice dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di euro 5.000.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile presso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di euro 2.500.000,00, per sinistro e di euro 1.000.000,00, per persona;
- essere stipulata ed esibita alla stazione appaltante entro la data di avvio del servizio;
- avere durata non inferiore a quella del contratto.

Art. 18 SICUREZZA

L'appalto è soggetto alle norme vigenti sulla sicurezza.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela dei lavoratori.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, l'impresa si impegna inoltre:

1. a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI - documento unico di valutazione del rischio interferenze, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze

potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

2. ad effettuare un sopralluogo presso le sedi oggetto dell'appalto congiuntamente al Responsabile della sede, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento ed a sottoscrivere il relativo verbale.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro delle sedi in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della/e sede/i oggetto del servizio, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza ed a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

I rischi specifici presenti in ogni sede sono valutati nell'apposito documento di valutazione del rischio (DVR), predisposto dal datore di lavoro competente per la sede presso la quale verrà svolta la prestazione oggetto dell'appalto; il medesimo è consultabile previa richiesta al Datore di Lavoro competente della sede. L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire la documentazione relativa alla formazione del personale che sarà utilizzato per l'esecuzione del servizio, inerente agli aspetti ambientali, connessi alla salute ed alla sicurezza con particolare riguardo al dosaggio dei prodotti chimici, alle tecniche di pulizia, ai rischi per la salute ed ai criteri della raccolta differenziata dei rifiuti. La formazione dovrà essere effettuata prima dell'inizio del servizio e dovrà essere integrata in caso di rilevante progresso della tecnica o cambiamento della normativa.

Art. 19 DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del Comune contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 120 comma 12 e allegato II.14, art. 6 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 20 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, a seguito di relazione del Responsabile del Servizio, potrà, in caso di disservizio o di inadempimento del presente contratto, applicare una penale da € 300,00 a € 3.000,00, da dedursi senza altra formalità dalla prima rata di pagamento successiva alla contestazione del disservizio o dell'inadempimento. In particolare, sarà addebitato alla ditta manutentrice la penale di € 300,00 nel caso in cui si pervenga al fermo dell'ascensore a seguito di verbale negativo da parte dell'Ente preposto al controllo degli impianti.

Se nel corso del biennio dovessero essere redatti tre verbali negativi all'esercizio degli impianti ascensore, per cause imputabili alla Ditta manutentrice, la stazione appaltante provvederà "ipso facto" alla risoluzione contrattuale del servizio, con incameramento della cauzione.

Il contratto potrà essere risolto immediatamente dalla Stazione appaltante nel caso in cui, a seguito di diffida, la ditta non provvedesse alle necessarie e prescritte manutenzioni degli impianti od altre operazioni oggetto del presente capitolato.

In tale eventualità la Ditta è tenuta alla rifusione delle spese e dei danni che avesse subito la Stazione appaltante, che potrà rivalersi sugli eventuali crediti della Ditta, nonché sulla cauzione.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione del servizio senza giustificato motivo;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli dall'Amministrazione;

l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

p) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

q) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

r) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

Art. 21 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Il servizio oggetto del presente capitolato è soggetto a collaudo e verifica di conformità, al fine dell'accertamento della regolare esecuzione rispetto alla condizione ed ai termini stabiliti nel contratto scopi e oggetto del collaudo sono:

a) Verifica dell'esecuzione a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale e della rispondenza alle prescrizioni contrattuali ed alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;

b) Verifica degli atti contabili al fine di accertare se vi è corrispondenza tra le annotazioni e la situazione di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Il collaudo e la verifica di conformità avranno inizio entro venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 22 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie inerenti al presente contratto o comunque ad esso riconnesse, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità esecuzione e risoluzione, le parti pattuiscono che è competente il foro di Pescara.

	ELENCO IMPIANTI											
	IMPIANTO	INDIRIZZO	TIPO	COSTRUTTORE	N. IMPIANTO	ANNO INSTALLAZIONE	FERMATE	CORSA	PORTATA	N. PERSONE	VELOCITA' m/s	Pot. mot. Kw
1	EX SCUOLA ELEMENTARE MARINA	Via Salara n.70	ASCENSORE oleodinamico	RAVER	J102321	2003	2	4,6	630	8	0,6	9
2	PALAZZETTO DELLO SPORT	Via Aurelli	PIATTAFORMA oleodinamica	IGV GROUP SPA	0V99209975	2011	2	8,7	300	3	0,2	
3	PARCHEGGIO DE CECCO	Piazzale De Cecco	ASCENSORE oleodinamico	DE.GA.	7975	2015	2	2,6	630	8	0,5	7,7
4	Mensa scuola Fabbiani	Via aldo Moro	PIATTAFORMA oleodinamica	DE.GA.	-	2026	2	11,8	250		0.1	1.5
5	SEDE COMUNALE	Piazza IV Novembre n.1	PIATTAFORMA oleodinamica	METALIFT SRL	471	2001	2	3,5	250	3	0,1	1,1
6	ASILO NIDO C.U.	C.so Umberto I n. 21	ASCENSORE oleodinamico	GI. EL.	753	2008	3	8,1	1000	12	0,6	
7	COLLEGAMENTO VICO LUPINATO-VIA CIRCONVALLAZIONE	Via Circonvallazione - Vico Lupinato	ASCENSORE oleodinamico	RAVER	J102698	2010	2	10	650	8	0,6	11
8	SCUOLA MEDIA GIANSAnte	Via Circonvallazione n. 19	ASCENSORE oleodinamico	DE LUCA SCENSORI	87/2001	2001	9	14	960	12	0,6	
9	SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DELLA PACE	Via Torre Liquerizia	ASCENSORE elettrico	Schindler ApA	10770334	2015	2	3,89	630	8	1,0	4,6
10	MICRO NIDO	C.so Umberto I n. 21	PIATTAFORMA oleodinamica	GI. EL.	1020	2019	2	4,65	350		0,15	1,5
11	SCUOLA PRIMARIA "P. RITUCCI"	Via Circonvallazione	PIATTAFORMA oleodinamica	Kone spa	43870354	2019	3	9,47	400		0,15	
12	SCUOLA PRIMARIA "P. RITUCCI"	Via Circonvallazione	PIATTAFORMA oleodinamica	Metaltavo srls	PL-0106	2021	2		300		0,15	3
13	TEATRO COMUNALE - P.zza V novembre	Piazza IV Novembre n.1	MONTASCALE									
14	Ex Sgaroni impianto sottoposto al rispetto decreto ministeriale	Viale d'Annunzio	Ascensore Oleodinamico	Savelli ascensori	10114	2019	2	7,20	630	8	1,0	4,00

	infrastrutture e trasporti n27 11/1 2010												
Biblioteca	Piazzale De Cecco	Oleodinamica	De.ga.	755	2007	2	11.8	330			0.1	1.5	